

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DETERMINAZIONE N. 249 DEL - 7 GIU 2016

OGGETTO: Esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service. C.I.G. n. 55606265BC. Presa d'atto decisioni giurisdizionali e adozione decisioni consequenziali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

visto il D. Lgs. n. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

vista la Legge n. 580/93 sul “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura”;

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

visti gli artt. 13 e 15 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254;

vista la Determinazione presidenziale n. 1 del 12.01.2015, con la quale sono stati conferiti al sottoscritto i compiti e le funzioni di Dirigente del Settore “Gestione delle Risorse e del Patrimonio”;

richiamata la determinazione n. 7/GRP del 17.01.2014 con la quale si è provveduto ad autorizzare l’espletamento della procedura aperta ex art. 55 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83 D. Lgs. n. 163/2006, relativa all’affidamento del servizio di “Esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service”. C.I.G. n. 55606265BC;

vista la determinazione n. 224/GRP del 15.07.2014, con la quale, a seguito della conclusione delle procedure di gara, si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente al R.T.I. ITAL SERVICE SRL/Bari (MANDATARIA) + SUD SERVICE SRL/Bari + CONS. TRUENS SOCIETA' CONSORTILE A R.L./Bari, avendo totalizzato un punteggio complessivo pari a 89,23 – tot. €2.248.200,00 – rib. 11,87% - ribasso unico per tutte le voci 20%, il servizio di “Esternalizzazione dei servizi di facility management tramite contratto di Global Service - C.I.G. n. 55606265BC;

richiamato, altresì, il provvedimento n. 322/GRP del 17.10.2014 con il quale si è determinato di aggiudicare in via definitiva al predetto raggruppamento il servizio di che trattasi, provvedendo inoltre, all’affidamento in via d’urgenza, ex art. 11, comma 12, D. Lgs. n. 163/2006, mediante esecuzione anticipata del contratto sotto riserva di legge, per le motivazioni ivi addotte e che qui si intendono integralmente riportate;

vista la determinazione del Dirigente del Settore Legale, Fede Pubblica, Statistica e Agricoltura n. 391 del 4.12.2014 con la quale veniva conferito mandato all’Avv. Sabino Persichella, con studio corrente in Bari alla Via Principe Amedeo n. 197, per la rappresentanza e per la difesa dell’Ente avverso il ricorso promosso dinanzi al T.A.R. Puglia - Sez. Bari dal Consorzio Nazionale Servizi

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Soc. Coop. a r.l. per l'annullamento – previa sospensiva – della determinazione dirigenziale n. 322/GRP del 17.10.2014 e di ogni atto connesso;

dato atto che si è costituita, altresì, la parte controinteressata, precisamente il Raggruppamento temporaneo aggiudicatario della procedura oggetto del ricorso, dando mandato allo studio legale Polis con sede in Bari alla Via Arcivescovo Vaccaro n. 45, nella persona dell'Avv. Francesco Paolo Bello;

vista l'ordinanza del T.A.R. Puglia Sez. Bari n. 736 del 17.12.2014, con la quale veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati dal CNS a r.l. e veniva fissata l'udienza pubblica del 10 giugno 2015 per la trattazione di merito del ricorso;

vista la nota acquisita in atti, pervenuta all'Ente in data 07 gennaio u.s., registrata al protocollo in entrata n. 300, con la quale l'Avv. Francesco Paolo Bello comunicava di aver promosso, per nome e per conto del R.T.I. capeggiato dalla Soc. Italservice, appello cautelare avverso la su menzionata ordinanza del T.A.R./Bari;

visto che con la predetta nota il prefato professionista invitava questa Stazione Appaltante a rinviare l'adozione di ogni atto consequenziale fino alla decisione del Consiglio di Stato in merito all'appello cautelare, i cui termini di definizione sono assai celeri, al fine di evitare effetti pregiudizievoli per i diritti e gli interessi del raggruppamento aggiudicatario dell'appalto de quo;

preso atto della lettera pervenuta all'Ente in data 13 gennaio u.s., registrata al prot. camerale n. 1352, inoltrata dall'Avv. Sabino Persichella, con la quale veniva trasmessa copia dell'appello cautelare avverso l'ordinanza n. 736/2014 – TAR Puglia Sez. Bari, promossa dal R.T.I. capeggiato dalla Soc. Italservice, su richiamato;

visto che, con determinazione del sottoscritto n. 25/GRP del 29.01.2015 si è ritenuto opportuno e necessario, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, autorizzare l'esecuzione del servizio di che trattasi nei limiti delle prestazioni strettamente essenziali ed indifferibili al fine di consentire il normale funzionamento dell'Ente;

vista la sentenza T.A.R. Puglia - Sez. Bari, n. 253/2016 - R.G.n. 1465/2014, depositata in data 24 febbraio 2016, a seguito della discussione nel merito della questione controversa, con la quale il predetto Organo, nell'accogliere il ricorso proposto dal Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l., ha disposto l'esclusione dalla gara del R.T.I. Italservice, per le motivazioni ivi addotte;

richiamata la nota del 14 marzo u.s., registrata al protocollo camerale n. 13605 del 17.03.2016, con la quale il R.T.I. Italservice s.r.l. - Bari comunicava di aver conferito al legale di fiducia mandato per promuovere appello avverso la suddetta sentenza, ed invitava, inoltre, l'Ente camerale a non intraprendere qualsivoglia iniziativa fino alla decisione del Consiglio di Stato sulla richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di che trattasi;

richiamata, altresì, la lettera dello studio legale Avv. Enzo Augusto e Associati di Bari, del 30 marzo 2016 - registrata al protocollo camerale n. 16216 del 4.04.2016 - con la quale nell'interesse e per conto del Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l., si invita l'Ente camerale ad adottare ogni adempimento consequenziale alla pronuncia del T.A.R. Puglia - Sez. - Bari su richiamata, provvedendo, quindi, all'esclusione del R.T.I. Italservice s.r.l. di Bari e all'aggiudicazione dell'appalto alla propria assistita;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

vista la nota del 31 marzo u.s. (prot. camerale n. 16098 dell'1.04.2016) con la quale L'Avv. Sabino Persichella, legale incaricato dall'Ente, ha trasmesso copia del ricorso in appello proposto da Italservice s.r.l. avverso la sentenza del TAR Puglia - Sez. Bari n. 253/2016, depositata in data 24 febbraio 2016 (RG. n. 1465/14);

dato atto che, nelle more della pronuncia giurisdizionale definitiva, al fine di poter dar corso alle disposizioni di cui alla sentenza T.A.R. Puglia su riportata, tenuto conto che l'offerta presentata dal Consorzio Nazionale Servizi s.c. di Bologna è risultata sospetta di anomalia, come si riscontra in atti, con nota protocollo camerale n. 22472 del 5.05.2016 si è provveduto ad invitare il predetto Consorzio a produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo ed ogni elemento di valutazione che hanno concorso a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara, giusta art. 86 e ss. e s.m.i. D. Lgs. n. 163/2006;

visto che in data 20 maggio u.s. - prot. camerale n. 26256 - è pervenuta a questa Camera, da parte del Consorzio Nazionale Servizi di Bologna, nel termine previsto nelle ore 12:00 del medesimo giorno la documentazione richiesta ai fini della verifica della sospetta anomalia dell'offerta dallo stesso presentata;

dato atto, altresì, che è intervenuta l'ordinanza cautelare n.1865/2016, emessa dal C.d.S., V Sez. a seguito della Camera di Consiglio del 19 maggio 2016, depositata in segreteria in pari data e pervenuta all'Ente in data 20.05.2016 - prot. in arrivo n. 26191, di accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado (T.A.R. Puglia - Sez. Bari n.253/2016), promossa da Italservice s.r.l.;

ritenuto opportuno e necessario, nelle more dell'udienza di merito fissata dal Consiglio di Stato per il giorno 27 ottobre p.v., assicurare, come peraltro previsto dalla stessa ordinanza, la continuità del servizio di che trattasi nei limiti delle prestazioni strettamente essenziali ed indifferibili al fine di consentire il normale funzionamento dell'Ente;

ritenuto provvedere in merito;

d e t e r m i n a

per le motivazioni enunciate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

- 1) di prendere atto dell'Ordinanza cautelare n.1865/2016, emessa dal CdS, V Sez. a seguito della Camera di Consiglio del 19.05.2016, depositata in segreteria in pari data e pervenuta all'Ente in data 20.05.2016 - prot. in arrivo n. 26191, di accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado promossa da Italservice s.r.l. di Bari;
- 2) di autorizzare, nelle more della decisione di merito del Consiglio di Stato, l'espletamento del servizio di che trattasi nei limiti delle prestazioni strettamente essenziali ed indifferibili al fine di garantire il normale funzionamento dell'Ente;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla cabina di regia istituita per le fasi di esecuzione del contratto con determinazione n. 370/GRP del 19.11.2014, nella persona del Direttore dell'Esecuzione, Sig. Francesco Cembalaio.

IL DIRIGENTE
(Michele Lagioia)

